



CITTA' DI LEGNAGO

SETT. 4° POLIZIA MUNICIPALE

SETT. 4° POLIZIA MUNICIPALE

Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n.26 del 04/02/2011

prot. n. 003527 del 04/02/2011

ORDINANZA

OGGETTO: **VIA OLIMPIA (STADIO) REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SUL LATO EST.**

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE

Visto il verbale di della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del 21 giugno 2010, in cui tra le varie prescrizioni viene imposto "*devono essere praticabili i percorsi di accesso alla tribuna est*";

Vista la nota del Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale che nel merito chiede di verificare e normare la sosta dei veicoli ed in particolare disciplinare l'area destinata ai carriaggi degli spettacoli viaggianti;

Ritenuto pertanto disciplinare la sosta sul lato est di Via Olimpia;

Visti gli artt. 5, comma 3, e 7, comma 1, lettera g), del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

a) Su **Via Olimpia** in corrispondenza del lato est dello stadio la sosta è disciplinata come dal seguente prospetto:

NR	LIMITI IMPOSTI	Segnali di cui al Codice della Strada e Regolamento di esecuzione		
		Esatta ubicazione dei segnali di inizio e fine dei limiti	Figure	Descrizione
1	DIVIETO DI SOSTA	Lato est stadio comunale Inizio: all'intersezione posta fronte al "palazzetto dello sport"; Fine: alla fine della curva destorsa dopo l'ultima cancellata.	Fig. II. 74 Mod. 5/a1 Mod. 5/a3	DIVIETO DI SOSTA INIZIO FINE
L'apposizione della segnaletica che il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale riterrà di adottare a complemento (di Localizzazione – di Servizi – Uso di Corsie – Utilità – Identificazione – Direzionale – Preselezione – di Preavviso – Indicazione – Pannelli integrativi – orizzontale - ecc.)				

L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica stradale;

- b) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- c) Il personale dell'ufficio di polizia locale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Legnago.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada.

Legnago, li 04/02/2011

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Carlo Lodola